



Frode assicurativa: per lâ??IVASS i dati ANIA non sono corretti

Descrizione

La <u>lettera al mercato dellâ??IVASS dd. 29 aprile 2024</u> in tema di â??*Linee guida per lâ??individuazione delle partite di danno poste senza seguito per attività anti frode*â?• (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2024/lm-29-04-24/index.html), consente di svolgere alcune interessanti considerazioni che gettano ulteriori ombre sulla correttezza dei dati propinati dallâ??ANIA nella lotta alle c.d. truffe assicurative (https://studiolegalepalisi.com/2023/07/06/richiesta-danni-sovrastimati-condotta-fraudolenta/).

Da anni lâ??ANIA proclama infatti che la sua attività di contrasto ai presunti comportamenti fraudolenti avrebbe segnato importati successi con la riduzione di indebiti esborsi. Ed ogni anno, in occasione della relazione dello stato delle assicurazioni in Italia, snocciola trionfalmente dati in tal senso. Ora sorprendentemente si apprende che **tali dati non sono per nulla attendibili**, per il semplice motivo che non si Ã" convenuto sul modo di considerare la frode assicurativa. Ognuno ha infatti unâ??idea tutta sua. E tutti allargano a dismisura il concetto per rendere più eroica (e più conveniente) la lotta al presunto fenomeno fraudolente. Nel citato documento, lâ??IVASS afferma quindi candidamente che: â??*i criteri per la determinazione delle partite di danno poste senza seguito per attività anti frode adottati da ciascuna compagnia non risultano uniformiâ??*. Lâ??Organo di sorveglianza intendere mettere ordine, eliminando â??*le citate disomogeneitÃ* â?• e fornendo le â??*specifiche indicazioni di riferimento per la selezione delle fattispecie di sinistro*â?• da qualificarsi come effettivamente fraudolente.

In particolare afferma che: â?? la partita di danno, per essere posta correttamente senza seguito per attività antifrode, deve essere stata oggetto di approfondimento, ovvero occorre che lâ?? impresa disponga delle attività integrative (extra ordinem), rispetto a quelle normalmente previste per lâ?? ordinario processo liquidativo, ai fini dellâ?? accertamento dellâ?? esistenza del danno/evento e che siano oggettivamente dirimenti per la definizione senza seguito della partita di danno. Le attività esercitate devono trovare idoneo supporto documentaleâ??



Lâ??IVASS sconfessa così platealmente il tentativo del mondo assicurativo di poter sovrapporre il concetto di erronea richiesta risarcitoria con quella di attività fraudolente. Ossia se una richiesta di danno può essere opinabile, scorretta, infondata, erronea non per questa deve essere considerata anche fraudolenta. Lâ??ANIA in altre parole, non può tenere sotto il tallone di ferro i vari patrocinatore (soprattutto quelli meno esperti, meno formati, meno preparati) minacciando ad ogni piÃ" sospinto lâ??accusa di truffa e di frode. Una quantificazione superiore non Ã" attività fraudolenta. Una ricostruzione del sinistro differente non Ã" attività fraudolenta. Il naturale confronto tra posizioni opposte (danneggiato-assicurazione) non può essere limitata da un diffuso e generalizzato sospetto. La diversità delle posizioni rappresentate nel procedimento risarcitorio Ã" infatti il risultato della diversità di sensibilitÃ, di concezioni, di preparazioni, di interessi, e non può finire confuso nella lente distorcente del penalisticamente rilevante.

A tale proposito sembra cadere uno dei più famosi â??cavalli di battagliaâ?• dellâ??Ania, ossia **lâ??asserita non compatibilità dei danni**. Basta lâ??apposizione di questo stigma per determinare la distorsione degli ordinari principi del procedimento risarcitorio: si assiste allâ??ingrottamento della posizione nelle c.d. aree speciali, non vi è più spazio di dialogo, ogni dato diviene inaccessibile. Tutto si blocca, rimane solo la scelta giudiziale che molti non possono e/o non vogliono assumere. E questo semplicemente per lâ??opinione del liquidatore o del perito.

Nella citata lettera si specifica infatti che ora Ã" necessaria una â??relazione accertatore/investigatore che evidenzi anomalie nella dinamica del sinistro (â?i) ovvero incongruenze significative e sostanziali nei dati e fatti esposti formalmente dalla controparteâ??, ma tale relazione -si specifica- non può limitarsi ad una mera valutazione di incompatibilità tecnica dei danni. Cosa che invece succede normalmente. Peraltro, in caso di presunta incompatibilità dei danni, la compagnia deve cercare il confronto. Proprio il contrario di quello che succede oggi, ove ogni comunicazione si interrompe con la scusa dellâ??impenetrabilità delle c.d. aree speciali. La compagnia dovrà infatti invitare il richiedente alla perizia di riscontro, e solo in caso di non accoglimento di tale invito, potrà considerare tale atteggiamento sufficiente per la qualifica fraudolenta. Si specifica poi che â??la richiesta di perizia di riscontro deve essere fondata su elementi tecnici precisi e documentati sul fascicolo di sinistro e corredata da un diniego dellâ??offerta motivata da incompatibilità tecnica del dannoâ??. Allo stesso modo il ritiro della denuncia di sinistro e/o rinuncia al risarcimento potrà essere significativo nel senso della qualificazione fraudolente solo â??a fronte di approfondimenti extra ordinem diversi da accertamenti, investigazioni o perizie purché documentati sul fascicolo di sinistroâ??.

Si attende che i nuovi principi vengano applicati, curiosi di verificare come si modificheranno di conseguenza i dati â??distribuitiâ?• dallâ??ANIA in tema di contrasto ai fenomeni fraudolenti

Categoria

1. News

Data di creazione 06 Mag 2024